

# IL RECESSO DEL SOCIO NELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

## **La relazione del CTU: Presentazione di un caso pratico.**

In relazione a quanto già da me esposto in data 17/03/2025 nell'ambito del Corso di Alta Formazione "*Il Consulente Tecnico e il Perito nel Processo Civile, Penale e Tributario*" reputo necessario riprendere alcune indicazioni di carattere generale presentate in tale occasione.

In tale occasione abbiamo stabilito di avere quale obiettivo la redazione di una relazione di consulenza tecnica (in ambito civile) chiara e comprensibile, ma di cosa si tratta?

Si tratta di stendere una relazione (scritta) che costituisca un mezzo di integrazione delle conoscenze del Giudice.

Non è un mezzo di prova, bensì **un mezzo di valutazione della prova** che è già acquisita agli atti del processo. Nei casi che coinvolgono noi dottori commercialisti, le prove sono generalmente costituite dai documenti che le Parti hanno provveduto a depositare nel fascicolo telematico della controversia secondo i tempi e i modi previsti dal c.p.c. (si osservino, a questo proposito, i dettati degli artt. 163, terzo comma, n.5 per il contenuto di una citazione in giudizio e 167, primo comma, per quanto invece concerne quello di una comparsa di risposta).

Ritengo che la redazione di un elaborato (anche di parte) chiaro e comprensibile (non possa prescindere da tre fattori che ciascun professionista che rivesta la funzione di consulente tecnico d'ufficio o di parte, deve possedere: **competenza, tempo a disposizione, struttura di studio** (anche in rete).

La competenza permetterà al CTU (e al CTP) di trasfondere nel proprio elaborato scritto quelle conoscenze tecnico scientifiche necessarie al Giudice per assumere le proprie decisioni. Resta, immediatamente, evidente che sia necessario conoscere a fondo la materia del contendere per poter fare osservazioni sull'operato delle Parti. Quanto al fattore tempo, mi limito a evidenziare alcuni aspetti: la competenza permette di scrivere più velocemente e, quindi, di risparmiare tempo. Attenzione! Si può essere preparatissimi, ma si deve essere, soprattutto convincenti. Ricordo inoltre che è necessario che il CTU abbia flussi di cassa costanti nel tempo e sufficienti a finanziare questa attività che presenta qualche incertezza in relazione ai tempi di pagamento dell'onorario liquidato dal Giudice e pagato dalle Parti.

La struttura di studio ha un suo valore in molteplici attività del CT che possono essere a prima vista considerate secondarie (ma che consiglio di non sottovalutare):

impaginazione dell'elaborato, costruzione dell'indice del medesimo, raccolta e esposizione degli allegati, ecc.).

Io ho iniziato questa professione in un tempo in cui il commercialista che era chiamato a ricoprire la funzione di CTU era un soggetto "allergico" al concetto di studio associato, tale modello organizzativo non è più pensabile. Penso che la complessità della materia economico-contabile-tributaria imponga sempre più la necessità di un confronto tra colleghi dotati di diverse professionalità.

Venendo al processo di redazione di una relazione del CTU, propongo di seguito un indice standard che vedo essere, attualmente, adottato dalla maggioranza dei professionisti:

I – Quesito

II – Premessa - La vicenda oggetto di esame

III – Le operazioni peritali

IV – Le osservazioni preliminari al quesito

V – I documenti esaminati

VI – La risposta al quesito

VII – I risultati provvisori

VIII – Le osservazioni delle Parti ai risultati provvisori

IX - I risultati definitivi

Riportare nella perizia il testo del "**Quesito**" assegnato mi permette di "rafforzare" il medesimo ed evitare richieste di sconfinamento dal perimetro del medesimo.

In questo caso il quesito è il seguente:

*"Viste le istanze promosse e avuto riguardo a tutti gli atti prodotti;*

*Acquisite, ove necessario, ulteriori informazioni presso la PA;*

*Accerti il CTU il valore della quota di partecipazione del 99,5% di Fallimento GIALLO Srl in Società Agricola BADILE – Allevamento Bovini – società semplice di Badile Gino e Michele, tenuto conto della situazione patrimoniale della società alla data del fallimento".*

Si tratta in questo caso di un quesito che oserei definire sintetico.

Più in generale, si osservi che, mentre il CTU viene nominato successivamente all'individuazione del testo (più o meno articolato) del quesito, i CTP possono essere stati nominati dalle Parti precedentemente e possono, quindi, aver contribuito all'elaborazione del medesimo con i propri suggerimenti ai rispettivi avvocati.

Personalmente nella "**Premessa**" sintetizzo gli avvenimenti della controversia accaduti antecedentemente alla mia nomina al fine di "ancorare" il contenuto del mio elaborato ai medesimi. La premessa costituisce, inoltre, una sorta di aiuto a ricordare

le vicende del contenzioso nell'eventualità in cui si venga chiamati ad esporlo in udienza o in camera di consiglio, (circostanza che può avverarsi in un tempo più o meno vicino a quello in cui la perizia viene redatta). Si vedano a tal proposito gli artt. 194 e 197 c.p.c.

Nel caso di specie tutto ha inizio dal deposito di un ricorso ex art. 281-decies c.p.c. da parte di una Srl sottoposta a procedura fallimentare nei confronti di una società semplice (agricola) al fine di ottenere la liquidazione della propria quota (pari al 99,50% del capitale sociale di quest'ultima).

In detto ricorso il Fallimento GIALLO Srl evidenziava una successione di avvenimenti così sintetizzabile:

- la "GIALLO Srl in bonis deteneva una quota pari al 99,5% ("Quota") del capitale della Società Agricola BADILE – Allevamento Bovini – società semplice di Badile Gino e Michele ("Badile" o "Società"; doc. 1), con sede legale in Torino, via \_\_\_\_\_, codice fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_";
- "Con sentenza \_\_\_\_\_, depositata in cancelleria il 20 dicembre 2019 ("Sentenza", doc. 2 e doc. 3), il Tribunale di Torino ha dichiarato il fallimento di GIALLO Srl ("fallimento")";
- "La Sentenza ha comportato l'esclusione di diritto da Badile del socio GIALLO Srl ..." e "... il diritto del fallimento alla liquidazione della Quota" ... "Ai sensi dell'art. 2289 c.c., il valore della quota del socio uscente va calcolato sulla base della situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento";
- "In deroga all'art. 2289, quarto comma, c.c., l'art. 8 del patto sociale di Badile (doc. 4) prevede che la liquidazione del 50% della quota del socio uscente debba avvenire entro sei mesi dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale e il restante 50% entro i successivi sei mesi ... Nel caso in esame ... per il 50% entro il 20 giugno 2020 (vale a dire entro sei mesi dall'esclusione) e per il restante 50% entro il 20 dicembre 2020 (vale a dire entro i successivi sei mesi)";
- "... la Curatrice del fallimento, Dottoressa Margherita Padova, ha conferito al dott. Marco Picchio ... l'incarico di determinare il valore della Quota" il quale "nella "Relazione di stima della partecipazione posseduta da GIALLO Srl in fallimento" ("Perizia", prodotta a doc. 5), ha attribuito alla Quota un valore di 228.850,00 euro";
- "... la Quota non risulta ancora liquidata";
- "... la controparte non si è mai attivata per liquidare la Quota di cui è causa, né ha provveduto a fornire una qualsivoglia stima della Quota medesima";
- "... il professionista incaricato ha basato la Perizia sulla stima del valore degli immobili della società elaborata dal dott. \_\_\_\_\_ e sulle informazioni desumibili dalla seguente documentazione, che si produce accorpata in un unico file (doc. 12) ... La Perizia ha quantificato in 228.850,00 euro il valore della Quota e Badile dovrà essere condannata a corrispondere tale somma al fallimento".

Tornando al discorso del momento in cui vengono nominati i CTP, si osserva che nel caso di specie il dott. Marco Picchio, che ha già reso una relazione di parte su cui si fonda la pretesa della Parte Attrice, sarà nominato quale CTP della medesima.

Almeno inizialmente, detto CTP avrà una conoscenza della vicenda (e dei numeri sottostanti la medesima) molto superiore a quella del CTU.

Nel contenzioso esaminato Parte convenuta non ha nominato il proprio CTP.

Le “**Operazioni peritali**” sono proceduralizzate dall’art. 195 c.p.c.

Vale appena la pena di osservare che nei casi che interessano i dottori commercialisti, e, dunque, anche in questo caso, le indagini sono svolte senza l’intervento del Giudice (art. 194 c.p.c.).

Nella sessione di apertura delle medesime devono essere affrontate le seguenti tematiche: verbalizzazione, diritto di intervento, lettura del quesito, termini concessi, esame dei documenti contenuti nel fascicolo (telematico), programma di lavoro, eventuali memorie introduttive.

La verbalizzazione è obbligatoria.

Sul diritto di intervenire alle sessioni di lavoro mi limito a ricordare al lettore la difficoltà di capire, quando le riunioni sono tenute mediante collegamenti a piattaforme telematiche, chi stia effettivamente assistendo dall’altra parte dello schermo (si ricordi a questo proposito il dettato dell’art. 191 c.p.c.).

Un buon CTU non oltrepassa il perimetro del quesito assegnatogli, saranno i CTP nelle proprie osservazioni a richiederli, eventualmente, di tratteggiare scenari alternativi. Tali richieste potranno essere accolte o meno sulla base di ragionamenti tecnici e di economia processuale. Con quest’ultimo concetto intendo riferirmi a quelle circostanze in cui vale fin da subito esplorare uno scenario alternativo in più piuttosto che vedersi conferire successivamente un supplemento di perizia.

A giudizio dello scrivente una fase molto delicata dell’attività del CTU è costituita dallo scarico dal fascicolo telematico della vertenza di tutti i documenti ivi depositati dalle Parti, dall’esame dei medesimi e dalla relativa elencazione nel verbale delle operazioni peritali. Questa fase, se svolta attentamente, permette l’elaborazione vera e propria dei dati svolta secondo il programma di lavoro, senza inconvenienti.

Nel caso in questione la “**Documentazione**” è costituita essenzialmente dal ricorso iniziale ex art. 281-decies c.p.c. di Fallimento Giallo Srl (comprensivo degli allegati), dalla comparsa di costituzione della S.S. (comprensiva anch’essa degli allegati), degli ulteriori documenti prodotti dalle Parti in corso di causa e dei verbali delle udienze.

Sono favorevole, per personale esperienza, al deposito di “**Osservazioni preliminari**” al quesito in quanto permettono al CTU di scoprire in anticipo i profili di forza e debolezza delle Parti. Nel caso in questione sono stata richiesta alle Parti,

la trasmissione al CTU, con scambio diretto tra le Parti, “(...) *di una memoria tecnica avente ad oggetto la ricostruzione dei conteggi ritenuti utili per rispondere al quesito peritale;*”.

Nella sostanza Parte Attrice ha depositato un elaborato nel quale si è rifatta al contenuto del proprio ricorso ex art. 281-decies c.p.c. nonché alla perizia del dott. Picchio. Nulla ha depositato Parte Convenuta.

Successivamente nel capitolo “**La risposta al quesito**” si entra nel cuore della consulenza. In questo caso detto capitolo viene suddiviso in paragrafi che descrivono i possibili metodi di valutazione della quota della S.S. (patrimoniale, reddituale, misto) e le ragioni che hanno portato il CTU a sceglierne uno (in questo caso il metodo patrimoniale).

Segue l’analisi dei dati.

Si ottiene in tal modo un elaborato provvisorio da sottoporre al vaglio delle Parti.

I “**Risultati provvisori**” in risposta al quesito conferito dovrebbero avere le seguenti caratteristiche: sono provvisori (dovrebbe essere inutile precisarlo), devono avere il dono della sintesi (eventualmente aiutandosi con tabelle e grafici), devono essere facilmente collegabili, da un punto di vista squisitamente logico, al ragionamento che ha portato al loro raggiungimento e devono tenere in debito conto le eventuali limitazioni che i dati/documenti esaminati comportino.

Le “**Osservazioni delle Parti all’elaborato provvisorio**”, che in questo caso nulla hanno depositato, devono essere allegate alla perizia definitiva all’atto del deposito della medesima. Ritengo sia opportuno inglobarle analiticamente nel corpo della perizia rispondendo da un punto di vista tecnico alle medesime, una per una, con apertura mentale, accogliendole o respingendole.

I “**Risultati definitivi**” possono coincidere con quelli provvisori ovvero divergere dai medesimi ove sia accolta una o più osservazioni delle Parti.

Da ultimo mi permetto di soffermarmi su alcuni aspetti che nulla hanno a che fare con le tecniche, più sopra descritte, che contraddistinguono la figura del CTU, aspetti che attengono più propriamente ad altre qualità che, a mio giudizio, devono caratterizzarlo e caratterizzare l’intero comparto Giustizia.

Il primo aspetto inerisce l’atteggiamento professionale che dovrebbe caratterizzare il CTU in relazione allo status che la Legge gli conferisce: aldilà di tutta la propria struttura e di tutti i collaboratori, bravi e meno bravi, è lui che firma la perizia e su di lui ricadono le conseguenti responsabilità (si vedano, a tal proposito, gli artt. 64 e 196 c.p.c.). Detto atteggiamento in revisione viene sintetizzato con l’espressione “scetticismo professionale”, io preferisco descrivere questo atteggiamento a facendo un parallelismo con quello di una figura lontana da noi nel tempo e nello spazio: Charles George Gordon (Londra 1833 – Khartum 1885), meglio noto come Gordon Pascià. Il CTU è nella sua stessa situazione, praticamente solo dal punto di vista fisico e mentale, accerchiato da truppe avversarie, con una situazione strategica in

peggioramento al passare del tempo. Ma, in realtà, si ricordi sempre il lettore, il CTU non è solo: possiede tutto il bagaglio tecnico che le sue precedenti esperienze, dall'asilo in su, gli hanno permesso di conseguire nel tempo.

Tuttavia, così come Gordon Pascià non ha potuto salvare Khartum da solo, il CTU, da solo, non potrà salvare la Giustizia. Il popolo inglese non ha saputo salvare Gordon Pascià, saprà il popolo italiano salvare la Giustizia?

Per Giustizia intendo quella che faticosamente il genere umano ha saputo raggiungere per gradi nel corso di secoli caratterizzati di errori e soprusi, ma anche da atti di eroismo ammirevoli.

La Giustizia che affascinato l'uomo che vi scrive, bambino in Africa negli Anni Settanta, ove la rappresaglia, intesa come azione per cui un villaggio che ritenesse di aver subito un torto da quello vicino si recava in forze a devastarlo, era ancora in voga (in tempi ancor più lontani riducendo in schiavitù gli eventuali superstiti).

La Giustizia che, evolvendosi nel tempo, ha saputo far superare al genere umano anche il successivo concetto di legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente, oggi giorno inaccettabile, ma già, pur sempre, un miglioramento rispetto alla situazione in precedenza descritta.

La Giustizia che ora si trova di fronte a un nuovo pericolo, peraltro già mirabilmente tratteggiato dal Manzoni: quello di non essere comprensibile al popolo per la crescente complessità delle Leggi, il cui testo, peraltro, non è più neanche sottoposto all'esame di un filologo prima della definitiva approvazione.

Ed è qui che dovrà sopperire il buon CTU redigendo un elaborato chiaro e comprensibile.

Da ultimo ricordo che la Giustizia, come la Libertà, ha un costo non più demandabile a terzi.